



Trattamento perdite dai bilanci 2020

chiusi al 31/12/2020 e di quelli iniziati nel 2020

Varie ipotesi previste dall' art. 1 comma 266 della Legge 178/2020

Premessa da verificare in tutte le situazioni di accertamento di perdite di Bilancio 2020 per effetto della pandemia.

- Obbligo di illustrare esaurientemente nella Nota Integrativa i motivi della perdita subite per effetto della pandemia (e anche eventuali altre perdite non derivanti dalla crisi pandemica).
- Obbligo di verifica continuativa da parte dell'organo amministrativo e di controllo del presupposto della continuità aziendale.
- Delibere dell'Assemblea conseguenti alle varie ipotesi delle perdite.

N.B. Se la perdita è inferiore ad un terzo del Capitale Sociale non sono previsti particolari adempimenti, salvo la verifica costante della continuità aziendale

Perdita superiore al terzo del capitale sociale, ma non sotto il minimo legale

- Convocazione senza indugio dell'Assemblea da parte degli Amministratori o del Collegio Sindacale in caso di inerzia.
- Valutazione delle cause della perdita e delle previsioni di recupero.
- Valutazione della continuità aziendale.
- Possibile sterilizzazione della perdita con rinvio al 5° esercizio successivo, solo a condizione che non vi siano perdite ulteriori. In tal caso sono suggerite periodiche verifiche sulle previsioni finanziarie prospettiche.
- Massima cautela da parte degli Amministratori e dei Sindaci negli accertamenti da farsi nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, in particolare se la perdita dovesse erodere completamente il Capitale Sociale.

Perdita superiore al terzo del Capitale Sociale e sotto il minimo legale

- Convocazione senza indugio dell'Assemblea da parte degli Amministratori o del Collegio Sindacale in caso di inerzia.
- Valutazione delle cause della perdita e delle previsioni di recupero.
- Valutazione della continuità aziendale: se tale valutazione è negativa obbligo dei seguenti provvedimenti:
 1. Riduzione del capitale sociale e/o reintegro entro il minimo legale e/o trasformazione e/o scioglimento della Società (art. 2447 C.C. e 2482 ter C.C.) , con possibile sterilizzazione della perdita e rinvio al 5° esercizio successivo, solo a condizione che non vi siano perdite ulteriori
 2. Possibile adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. art. 2446, 2 C. e 2482 bis 4 C. per verificare se la perdita si è ridotta entro il terzo all'approvazione del Bilancio dell'esercizio successivo, salvo ulteriore rinvio per effetto delle disposizioni sulla sterilizzazione delle perdite
- Massima cautela da parte degli Amministratori e dei Sindaci negli accertamenti da farsi nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, in particolare se la perdita erode completamente Riserve e Capitale Sociale.

Perdita integrale del capitale sociale

- Convocazione senza indugio dell'Assemblea da parte degli Amministratori o del Collegio Sindacale in caso di inerzia.
- Valutazione delle cause della perdita e delle previsioni di recupero.
- Valutazione della continuità aziendale: se tale valutazione è negativa obbligo dei seguenti provvedimenti:
 1. Reintegro entro il minimo legale e/o trasformazione e/o scioglimento della Società (art. 2447 C.C. e 2482 ter C.C.).
 2. Possibile sterilizzazione della perdita e rinvio al 5° esercizio successivo, solo a condizione che non vi siano perdite ulteriori. In tal caso sono indispensabili le verifiche sulle previsioni finanziarie prospettiche
- Gli Amministratori – se hanno utilizzato la norma per il rinvio della copertura della perdita - devono accertare costantemente l'evolversi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e, in caso di prosecuzione delle perdite, assumere senza indugio le delibere previste dai suddetti articoli per la trasformazione e/o lo scioglimento della Società.
- I Sindaci a loro volta devono prestare la massima vigilanza sul mantenimento della continuità aziendale.